

Roma, 9 febbraio 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 285/PV/C/Q

Oggetto: Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province.
L.113/85 – Iscrizione all'Albo e funzionamento Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti.

Essendo pervenute numerose richieste di chiarimento in merito a quanto indicato in oggetto, la scrivente – nel confermare la valenza della generale premessa di cui alla circolare n. 76/99 del 24.11.99 – ritiene opportuno fornire talune precisazioni in ordine alle procedure relative alla iscrizione e all'avviamento dei centralinisti telefonici non vedenti, nonché al funzionamento delle Commissioni regionali per l'esame di abilitazione. Ciò nell'immediato, e in attesa di una modificazione della L.113/85 che ne renda più aderenti i principi all'attuale sistema decentrato dei servizi per l'impiego, consentirà di evitare interruzioni delle attività e conseguenti disservizi all'utenza.

A) Le iscrizioni all'Albo continuano ad essere effettuate dalle Direzioni Regionali del Lavoro, che provvedono a darne comunicazione ai nuovi servizi di collocamento presso le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini dell'inserimento degli iscritti negli elenchi e del successivo avviamento. Le Direzioni Regionali del Lavoro dovranno, inoltre, comunicare le iscrizioni medesime a questo Ministero per l'aggiornamento dell'Albo a livello nazionale.

B) Riguardo alle Commissioni regionali per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, si conferma la validità di quanto previsto dalla L.113/85 e, quindi, delle attuali procedure di nomina e convocazione delle stesse. Pertanto, continuano a svolgere le loro funzioni le Commissioni non ancora scadute, mentre per le altre dovrà procedersi alla loro ricostituzione su impulso del Direttore regionale. Si fa presente, altresì, che l'eventuale temporanea indisponibilità della figura del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro potrà essere colmata attraverso la nomina di un funzionario della Direzione stessa, delegato dall'attuale responsabile del servizio.

Si ritiene opportuno precisare che eventuali atti formali, già posti in essere dai nuovi servizi ai sensi della L.113/85 al fine di assicurare il soddisfacimento del diritto di iscrizione dell'utente, conservano la loro piena validità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA')